

R.N.R. n. 2009/1948

RG. n. 620/10

Sent n. 567de1 2/11/2011

depositata in data 14/11/2011

Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari

Il **Giudice di Pace** dott. Antonio Francesco Carpentieri nella pubblica udienza del 2 novembre 2011 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

Contro

*****, nato a Cagliari il 10/6/1967, ivi residente nella Via *****;

LIBERO-PRESENTE

difeso dall'Avv. Rosalia Pacifico, di fiducia;

Imputato

*del reato previsto e punito dall'art. 582 c.p., perché spingendo con forza ***** contro il portone del suo studio, gli procurava lesioni (trauma contusivo spalla sinistra) giudicate guaribili in giorni 7 (sette) s. c.*

In Cagliari, il 22 aprile 2009.

Parte civile:

***** , nato a Cagliari il 18/9/1976, ivi residente nella Via ***** , difeso dall'Avv. ***** .

Conclusioni

Il Pubblico Ministero: *condanna dell'imputato, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di € 400 di multa.*

Il Difensore della parte civile: *condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento danni come da conclusioni scritte che deposita con la nota spese.*

Il Difensore dell'imputato: *assoluzione dell'imputato con la formula più ampia perché il fatto non sussiste e in ogni caso perché non lo ha commesso.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione a giudizio del 30 giugno 2010, l'imputato, come sopra generalizzato, veniva tratto a giudizio in relazione alla ipotesi di reato di cui al capo di imputazione riportato in epigrafe.

All'udienza del 4 maggio 2011, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza dell'imputato, la persona offesa, nulla opponendo le altre parti, si costituiva parte civile tramite il proprio difensore fiduciario.

Dichiarato aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie che venivano ammesse dal giudice.

Nel corso delle successive udienze dei giorni 8 giugno 2011, 19 settembre 2011 e 2 novembre 2011, si procedeva quindi all'audizione dei testi dedotti dal P.M. e dalla difesa, nonché all'esame dell'imputato.

Nella stessa udienza del 2 novembre 2011, infine, all'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice dava lettura del dispositivo della sentenza.

Vale considerare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la testimonianza della persona offesa può assumere piena efficacia probatoria soltanto qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica e la credibilità attraverso un rigoroso giudizio di credibilità oggettiva e soggettiva (*cf.* Cass. pen. 2 agosto 2004, n. 33162 - Cass. pen. 3 dicembre 2001, n.43303), e in particolare - allorché appare portatrice di pretese di natura economica essendosi costituita parte civile - con l'eventuale ricorso a riscontri esterni (*cf.* Cass. penale 15 ottobre 1999, n. 11829).

Nel caso di specie, la situazione oggettiva di aspri contrasti esistente tra le parti all'origine di un contenzioso civile di natura ereditaria, non consente, di considerare la versione dei fatti prospettata dalla persona offesa - peraltro non confortata dalle altre emergenze istruttorie - determinante ai fini di un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Quanto dichiarato da ***** in sede di esame testimoniale, infatti, secondo: *"il 22/4/09... è nato un alterco... *****... mi ha accompagnato alla porta e mi ha spinto contro il mio portone che era chiuso... ho sbattuto con la spalla sx nel portone... sono andato al P.S. lo stesso giorno"*, appare in palese contrasto con quanto riferito dalla teste ***** , la quale ha invece avuto modo di precisare che: *"Quel giorno la discussione l'ho avuta io con ***** , mentre ***** era al telefono... io cercavo di calmarlo (*****) e lo accompagnai fuori, lo feci uscire e chiusi la porta... escludo nella maniera più assoluta che vi sia stato un contatto fisico tra ***** e ***** e che ***** abbia riportato delle lesioni come sono state certificate."*

Per quanto attiene alle considerazioni formulate dalla parte civile con riguardo all'asserita inattendibilità della deposizione della ***** , riconducibile allo stretto rapporto di parentela della stessa teste con l'imputato e gli altri interessi di natura civile sottesi alla vicenda per cui è processo, vale solo considerare che se pure, contrariamente a quanto si ritiene, venissero condivise,

le stesse finirebbero per parimenti confermare alla stregua di non dissimili possibili argomentazioni, l'inadeguatezza sul piano probatorio delle divergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Per completezza di esposizione vale infine considerare che, né la certificazione medica versata in atti, nella quale viene diagnosticato a ***** un *“trauma contusivo spalla sinistra”*, né tanto meno la deposizione resa dalla teste ***** , secondo cui *“***** si teneva un braccio e mi disse che era stato aggredito dai fratello ... non ricordo se la porta dell'ufficio fosse aperta o chiusa... non mi sembra di aver sentito rumori oltre alle urla”*, autorizza a ritenere che la predetta affezione medica costituisca senz'altro la diretta conseguenza del fatto lesivo addebitato a *****.

Alla luce di quanto precede, pertanto, l'imputato deve andare assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

- Visto l'art. 530 c.p.p.,

Assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste

Così deciso in Cagliari, il 2 novembre 2011.

Il Giudice di Pace